



Policy dei sistemi interni di segnalazione (Whistleblowing) di Banca Mediolanum

Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. del 23 aprile 2026

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO	4
2. ASPETTI GENERALI	5
2.1 PERIMETRO DI APPLICAZIONE.....	5
2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO	5
3. DEFINIZIONI.....	6
4. ATTORI COINVOLTI.....	7
4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
4.2 COMITATO RISCHI	7
4.3 COLLEGIO WHISTLEBLOWING.....	7
4.4 COLLEGIO SINDACALE	8
4.5 UNITÀ WHISTLEBLOWING.....	8
4.6 DIREZIONE RISORSE UMANE.....	9
5. PRINCIPI IN TEMA DI WHISTLEBLOWING	10
5.1 SEGNALAZIONE INTERNA	10
5.1.1 CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE.....	10
5.1.2 SOGGETTI PREPOSTI A RICEVERE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI INTERNE.....	11
5.1.3 VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	11
5.1.4 INDAGINI E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.....	13
5.1.5 ESITI DELLE INDAGINI E DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE	14
5.1.6 SEGNALAZIONE 231/2001	14
5.2 SEGNALAZIONE ESTERNA	14
5.3 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE.....	15
5.3.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA	15
5.3.2 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI	16
5.3.3 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	17
5.4 TUTELA DEL SEGNALATO	17
5.5 PROTEZIONE DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	17
5.6 COMUNICAZIONI ANONIME.....	18
6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	19
6.1 NORMATIVA ESTERNA.....	19
6.2 NORMATIVA INTERNA.....	19

1. PREMESSA

Il presente documento definisce i principi del Sistema Interno di Segnalazione adottati da Banca Mediolanum S.p.A. (nel seguito anche “Banca Mediolanum” o la “Banca”) per consentire le Segnalazioni Interne.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Banca Mediolanum promuove al suo interno una cultura conforme alla normativa vigente, allineata alle *best practice* di mercato e tale da assicurare la soddisfazione delle proprie risorse e dei propri clienti. Nel contempo, Banca Mediolanum considera la propria reputazione e integrità organizzativa quali valori fondamentali per operare all'interno del settore dei servizi finanziari.

In conformità con la Direttiva (UE) 2019/1937 e il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, “d.lgs. 24/2023”) Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito, “Banca Mediolanum”) ha adottato un sistema interno per la segnalazione di violazioni della normativa nazionale e dell’Unione Europea, nonché del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “Sistema Interno di Segnalazione”).

Il Sistema Interno di Segnalazione favorisce il rispetto dei principi di trasparenza e integrità che caratterizzano l’operato di Banca Mediolanum e, nel contempo, consente l’adozione di misure tempestive e appropriate in caso di Violazioni che ledono l’interesse o l’integrità di Banca Mediolanum con l’obiettivo di mitigarne l’impatto e di prevenire rischi reputazionali.

A tale scopo, il Sistema Interno di Segnalazione adottato da Banca Mediolanum:

- prevede canali specifici, autonomi e indipendenti per effettuare le Segnalazioni Interne, secondo modalità che differiscono dalle linee di *reporting* ordinarie e che garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante del Segnalato;
- definisce procedure specifiche per la ricezione, la valutazione e la gestione delle Segnalazioni Interne che garantiscono l’indipendenza dei soggetti coinvolti, nonché la trasparenza e la tracciabilità dell’*iter* seguito;
- tutela il Segnalante dal rischio di condotte ritorsive, dirette o indirette, ovvero di condotte comunque sleali in conseguenza della Segnalazione Interna;
- assicura la riservatezza dei dati relativi all’identità del Segnalante e del Segnalato e al contenuto della Segnalazione Interna, nel rispetto della normativa applicabile anche in materia di protezione dei dati personali, fermi i provvedimenti delle Autorità in relazione ai fatti segnalati;
- tutela il Segnalato da qualsiasi ripercussione negativa, salva la sussistenza di profili di responsabilità, nonché da eventuali conseguenze negative diverse da quelle previste dai provvedimenti disciplinari adottati a seguito dell’accertamento della sua responsabilità;
- fornisce adeguata informativa in merito ai canali esterni di segnalazione attivati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) ai sensi del d.lgs. 24/2023.

In conformità con il d.lgs. 24/2023, l’adozione del Sistema Interno di Segnalazione e l’aggiornamento della presente Policy sono stati preceduti da specifiche interlocuzioni con le rappresentanze sindacali. Parimenti, sono state prese in considerazione le osservazioni formulate dal Data Protection Officer di Banca Mediolanum.

La presente Policy e la normativa interna volta a disciplinare il Sistema di Segnalazione Interno, compresa l’informativa sull’utilizzo del canale di segnalazione esterna gestito dall’ANAC, sono disponibili sul sito *internet* di Banca Mediolanum e sull’*intranet* aziendale.


1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

I principi richiamati nella presente Policy trovano attuazione nei regolamenti di processo e/o nelle procedure operative, all'interno delle quali saranno meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, alla base del rispetto degli adempimenti relativi alle normative.

Tali regolamenti e procedure descriveranno più nel dettaglio i processi di gestione delle segnalazioni interne, gli attori coinvolti, i loro ruoli e le responsabilità all'interno della Banca.

Con riferimento alla "Policy sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna del Gruppo Mediolanum", il presente documento si colloca al primo livello (di vertice) della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

Piramide delle fonti di normativa interna



2. ASPETTI GENERALI

Si riportano di seguito gli aspetti generali inerenti alla presente Policy di Banca Mediolanum in termini di perimetro di applicazione e di responsabilità (predisposizione, approvazione ed aggiornamento).

2.1 PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La presente Policy trova diretta applicazione all'interno di tutte le unità organizzative della Banca.

2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum.

La predisposizione e l'aggiornamento sono di responsabilità del Collegio Whistleblowing con il supporto dell'Unità Whistleblowing.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy si intendono per:

- a) **Segnalante:** persona fisica alla quale è riconosciuta la facoltà di effettuare la Segnalazione Interna o Esterna sulle violazioni potenziali e/o effettive di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito del contesto di Banca Mediolanum.
- b) **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni in violazione delle normative rilevanti per il Whistleblowing rappresentate al successivo Paragrafo 5.1.3.
- c) **Segnalazione Interna:** comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione interna adottati da Banca Mediolanum, delle informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti precisi e concordanti, potrebbero essere commesse all'interno di Banca Mediolanum, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
- d) **Segnalazione Esterna:** comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione esterna attivati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), delle informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di Banca Mediolanum, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
- e) **Segnalazione 231/2001:** Segnalazione Interna rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 Decreto Legislativo n. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
- f) **Segnalato:** persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna o nella Segnalazione Esterna come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.

4. ATTORI COINVOLTI

Il presente paragrafo descrive il ruolo e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti nell'ambito della Policy.

4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi in tema di adozione del modello di segnalazione interna, nomina il responsabile del Sistema Interno di Segnalazione, e approva la presente Policy.

Inoltre, riceve e approva la relazione annuale redatta dal Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione.

4.2 COMITATO RISCHI

Il Comitato Rischi valuta la presente Policy, preventivamente al Consiglio di Amministrazione.

4.3 COLLEGIO WHISTLEBLOWING

Il Collegio Whistleblowing è un collegio nominato dal Consiglio di Amministrazione quale Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione (di seguito, "Collegio Whistleblowing") e svolge la funzione di gestore del Sistema Interno di Segnalazione.

Il Collegio Whistleblowing è composto dalle seguenti figure aziendali:

- a) Responsabile della Funzione Internal Audit;
- b) Responsabile della Direzione Risorse Umane;
- c) Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso.

Il Collegio Whistleblowing è responsabile:

- della corretta gestione del Sistema Interno di Segnalazione, inclusi il rispetto degli aspetti di riservatezza delle informazioni;
- del processo di istruttoria delle Segnalazioni Interne, assicurando che sia svolto secondo i principi e le regole della presente Policy. In particolare, il Collegio Whistleblowing:
 - verifica e decide la pertinenza o meno delle Segnalazioni Interne ricevute (*infra*, n. 5.1.3);
 - in caso di pertinenza, designa la struttura organizzativa o altri soggetti terzi eventualmente deputati allo svolgimento delle indagini e delle attività di istruttoria, di seguito "Incaricati Whistleblowing" (*infra*, n. 5.1.4);
 - è responsabile dell'emissione del giudizio complessivo a esito dell'istruttoria e delle relative raccomandazioni (*infra*, n. 5.1.5);
 - è responsabile dell'invio dell'informativa all'esito delle indagini e delle attività istruttorie effettuate, agli Organi di Amministrazione e Controllo di Banca Mediolanum, nel caso in cui sia accertata la violazione (*infra*, n. 5.1.5);
 - è responsabile della comunicazione della Segnalazione Interna al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale di Banca Mediolanum, qualora la Segnalazione Interna sia ritenuta pertinente e la Violazione segnalata sia considerata grave (*infra*, n. 5.1.3);
 - qualora possibile, è responsabile della tenuta dei contatti con il Segnalante affinché lo stesso venga informato sugli esiti della valutazione di pertinenza e, se del caso, dell'istruttoria (*infra*, n. 5.1.1);

- della redazione della relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema Interno di Segnalazione e sulle Segnalazioni Interne ricevute da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale relazione è messa a disposizione del personale di Banca Mediolanum (inclusi i Collaboratori della Rete di Vendita cui è stato conferito un incarico di agenzia - “Family Banker” ed Agenti in Attività Finanziaria; di seguito “Rete di Vendita”) presso l’Unità Whistleblowing;
- dell’adeguata e tempestiva informativa all’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6, co. 1, lett. b, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “Organismo di Vigilanza”) di cui al Paragrafo dedicato alla gestione delle Segnalazioni 231/2001 (*infra*, n. 5.1.6);
- dell’aggiornamento della presente Policy da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le determinazioni del Collegio Whistleblowing sono assunte a maggioranza semplice, sia nella fase di valutazione preliminare della segnalazione, sia nel giudizio complessivo formulato all’esito dell’istruttoria.

Per i casi di assenza prolungata, ciascun componente del Collegio Whistleblowing individua preliminarmente all’interno della propria struttura organizzativa un sostituto, dotato delle competenze necessarie per svolgere le funzioni attribuite al Collegio Whistleblowing dalla presente Policy.

Il Collegio Whistleblowing è supportato nello svolgimento delle attività operative dall’Unità Whistleblowing, all’interno della Funzione Internal Audit.

Nell’ambito delle proprie funzioni, il Collegio Whistleblowing di Banca Mediolanum, quale società Capogruppo del Gruppo Bancario, ha la facoltà di trattare i dati e di gestire le Segnalazioni Interne delle altre società italiane appartenenti al Gruppo Bancario che hanno nominato propri responsabili del Sistema Interno di Segnalazione, al fine di appurare la presenza di informazioni di potenziale interesse per Banca Mediolanum e nel rispetto della normativa sui dati personali.

4.4 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale di Banca Mediolanum (di seguito, “Collegio Sindacale”) svolge le funzioni del Collegio Whistleblowing quando:

- a) il Segnalante coincide con uno dei componenti del Collegio Whistleblowing;
- b) il Segnalante o il Segnalato coincidono con il responsabile gerarchico di uno dei componenti del Collegio Whistleblowing e, in particolare, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale;
- c) due o più componenti del Collegio Whistleblowing decidono di astenersi a norma della presente Policy (*infra*, n. 5.1.2.)

In tali casi, il Collegio Sindacale assicura che la Segnalazione Interna sia gestita in conformità ai principi e alle regole previste dalla presente Policy e, qualora la Segnalazione rientri nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, provvede a darne informativa all’Organismo di Vigilanza (*infra*, n. 5.1.6).

4.5 UNITÀ WHISTLEBLOWING

L’Unità Whistleblowing, all’interno della Funzione Internal Audit, supporta il Collegio Whistleblowing nello svolgimento delle attività operative connesse alla gestione del Sistema Interno di Segnalazione e delle Segnalazioni Interne ricevute.

L’Unità Whistleblowing supporta altresì il Collegio Whistleblowing nelle attività di individuazione e definizione dei programmi di formazione in materia di whistleblowing, nonché nella manutenzione e nell’aggiornamento del modello di gestione del Sistema Interno di Segnalazione e della normativa interna di riferimento.

L'Unità Whistleblowing supporta il Collegio Whistleblowing nelle attività di redazione della relazione annuale e dei flussi informativi verso gli Organi Sociali.

4.6 DIREZIONE RISORSE UMANE

La Direzione Risorse Umane assicura al personale dipendente un'adeguata tutela da condotte ritorsive, discriminatorie, dirette o indirette, o comunque sleali nei loro confronti in un clima di rispetto della dignità del lavoratore.

La Direzione Risorse Umane contribuisce a mettere a disposizione del personale di Banca Mediolanum un'adeguata formazione professionale sulla disciplina di cui al d.lgs. 24/2023 e alla presente Policy.

5. PRINCIPI IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

5.1 SEGNALAZIONE INTERNA

Banca Mediolanum attiva un sistema di gestione delle Segnalazioni Interne che consente al Segnalante di effettuare una Segnalazione Interna attraverso specifici canali.

Le procedure e i canali di segnalazione adottati da Banca Mediolanum garantiscono la riservatezza dei dati (in particolare, dell'identità, ove dichiarata) del Segnalante, del Segnalato e delle ulteriori persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte nella Segnalazione Interna, nonché delle informazioni e dei documenti inerenti ai fatti rappresentati, qualora in grado di influire sulla riservatezza dei soggetti menzionati.

Banca Mediolanum mette a disposizione le informazioni necessarie riguardanti:

- i presupposti e le modalità per effettuare le Segnalazioni Interne tramite i canali di segnalazione interni identificati dalla presente Policy;
- i soggetti responsabili e le procedure per la gestione delle Segnalazioni Interne.

Tali informazioni sono pubblicate secondo modalità che ne assicurano la massima diffusione. In particolare, le informazioni sono pubblicate in modo visibile nei luoghi di lavoro, nonché in apposite sezioni della *intranet* aziendale e del sito *internet* di Banca Mediolanum.

Banca Mediolanum assicura altresì specifiche attività di formazione, periodicamente aggiornate, a favore del personale e dei soggetti coinvolti nel processo di ricezione, valutazione e gestione delle Segnalazioni Interne. Parimenti, sono previste attività formative a favore dei dipendenti di Banca Mediolanum, in modo da fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla disciplina *whistleblowing*.

5.1.1 CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE

Banca Mediolanum mette a disposizione dei Segnalanti i seguenti canali per effettuare la Segnalazione Interna:

- a) piattaforma informatica di segnalazione, gestita da un fornitore esterno e idonea a consentire l'invio di Segnalazioni Interne in forma scritta e orale, accessibile dal sito www.bancamediolanum.it nella sezione "Whistleblowing" oppure dalla *intranet* aziendale nella sezione "Risk Culture";
- b) incontri diretti con il Collegio Whistleblowing o uno o più Incaricati Whistleblowing, da prenotarsi mediante e-mail al seguente indirizzo: Whistleblowing_Banca@mediolanum.it.

La ricezione, l'analisi e la valutazione delle Segnalazioni Interne sono debitamente registrate, tracciate, monitorate e gestite tenendo conto dei principi di imparzialità e riservatezza, nonché nel rispetto della dignità del lavoratore, delle normative in tema di protezione dei dati personali e della disciplina in materia di lavoro. Previo consenso espresso del Segnalante, l'attività di tracciamento delle Segnalazioni Interne viene effettuata mediante dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto del materiale raccolto. Nel caso in cui la Segnalazione Interna sia effettuata tramite l'incontro con il Collegio Whistleblowing, quest'ultimo, con il supporto dell'Unità Whistleblowing, provvede a redigere apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Segnalante.

Le Segnalazioni Interne effettuate in forma anonima sono gestite dal Collegio Whistleblowing secondo le modalità previste dalla presente Policy. Banca Mediolanum incentiva, tuttavia, le Segnalazioni Interne nominative al fine di:

- facilitare le attività istruttorie, qualora sia necessario richiedere ulteriori informazioni al Segnalante;
- consentire la comunicazione al Segnalante degli esiti della valutazione di pertinenza e delle attività istruttorie.

5.1.2 SOGGETTI PREPOSTI A RICEVERE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI INTERNE

Le Segnalazioni Interne sono ricevute dal Collegio Whistleblowing o dagli Incaricati Whistleblowing.

Il Collegio Whistleblowing, con il supporto dell'Unità Whistleblowing, rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione Interna entro sette giorni dalla data di ricezione.

I componenti del Collegio Whistleblowing e i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei canali di segnalazione interna ricevono una specifica formazione per lo svolgimento delle loro funzioni.

Il componente del Collegio Whistleblowing è tenuto ad astenersi dalla gestione della Segnalazione Interna ricevuta qualora:

- coincida con il Segnalato;
- ricorrano le situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi disciplinate dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e dei dipendenti di Banca Mediolanum e dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Mediolanum.

Ciascun componente del Collegio Whistleblowing può, altresì, astenersi quando ricorrano gravi ragioni di opportunità e gli altri componenti del Collegio Whistleblowing ne approvino l'astensione.

Nel caso di astensione di un componente del Collegio Whistleblowing, la Segnalazione Interna viene gestita dal Collegio Whistleblowing formato dai componenti non astenuti. Nel caso di astensione di due o più componenti del Collegio Whistleblowing, la Segnalazione Interna viene gestita dal Collegio Sindacale (*supra*, n. 4.4.), al quale la Segnalazione Interna deve essere tempestivamente trasmessa.

5.1.3 VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Collegio Whistleblowing, con il supporto dell'Unità Whistleblowing, valuta la pertinenza della Segnalazione Interna sotto i seguenti profili:

- provenienza della Segnalazione Interna;
- oggetto della Segnalazione Interna;
- canale utilizzato dal Segnalante.

Il Collegio Whistleblowing considera pertinente solo la Segnalazione Interna che risulta tale sotto tutti i profili indicati, secondo quanto più dettagliatamente precisato di seguito.

Con riferimento alla provenienza, il Collegio Whistleblowing considera pertinenti esclusivamente le Segnalazioni Interne provenienti dai seguenti soggetti o, nel caso di Segnalazioni Interne anonime, le Segnalazioni Interne a questi imputabili:

- a) i lavoratori subordinati di Banca Mediolanum, ivi compresi:
 - i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (ad es., rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio);
 - i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali a norma dell'art. 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;
- b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Banca Mediolanum;
- c) i collaboratori della Rete di Vendita;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Banca Mediolanum;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Banca Mediolanum;
- f) gli azionisti di Banca Mediolanum;

- g) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso Banca Mediolanum, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le Segnalazioni Interne sono, altresì, considerate pertinenti nei seguenti casi:

- la Segnalazione Interna è effettuata prima dell'avvio del rapporto giuridico tra il Segnalante e Banca Mediolanum, purché le informazioni sulla Violazione siano state acquisite durante il processo di selezione ovvero in altre fasi precontrattuali;
- la Segnalazione Interna è effettuata durante il periodo di prova;
- la Segnalazione Interna è effettuata dopo lo scioglimento del rapporto giuridico tra il Segnalante e Banca Mediolanum e le informazioni sulla Violazione sono state acquisite nel corso del rapporto medesimo.

Con riferimento all'oggetto, il Collegio Whistleblowing considera pertinenti esclusivamente le Segnalazioni Interne aventi ad oggetto le seguenti Violazioni:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) inosservanza dei presidi di controllo previsti dal Modello 231 adottato da Banca Mediolanum;
- c) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 del d.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione con riguardo ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati in regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea;
- e) atti o omissioni riguardanti il mercato interno ovvero connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea;
- g) violazione, potenziale o effettiva, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- h) violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, della normativa antitrust nonché delle disposizioni in materia di abusi di mercato.

Non sono considerate pertinenti:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o con i colleghi;
- le questioni di natura meramente commerciale;
- le informazioni di dominio pubblico;
- le affermazioni non circostanziate, le voci e le dicerie.

Nel contempo, sono considerate pertinenti esclusivamente le Segnalazioni Interne che riportano una descrizione circostanziata dei fatti e dei comportamenti relativi alla Violazione o per le quali sia possibile ottenere tali informazioni. Fermo che non è necessario che il Segnalante fornisca le prove della Violazione, non sono considerate pertinenti le Segnalazioni Interne:

- caratterizzate da genericità nella descrizione dei fatti segnalati;

- rispetto alle quali è manifesta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione.

La segnalazione non effettuata tramite i canali per le Segnalazioni Interne (*supra*, n. 5.1.1.) non è considerata pertinente, salvo che il Segnalante abbia espressamente dichiarato di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing*, ovvero tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione. In tal caso, il destinatario trasmette la segnalazione al Collegio Whistleblowing entro sette giorni e ne dà notizia al Segnalante. In tal caso la segnalazione è trattata come Segnalazione Interna.

Qualora la Segnalazione Interna sia ritenuta pertinente e la Violazione segnalata sia considerata grave, il Collegio Whistleblowing comunica tempestivamente la Segnalazione Interna al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale di Banca Mediolanum. A tal fine, sono considerate gravi le Violazioni che:

- sono attribuite a un soggetto che ricopre una posizione apicale o un ruolo manageriale e organizzativo di rilievo (ad es., amministratore, sindaco, Direttore Generale, Responsabili di Direzione, esponenti apicali della Rete di Vendita);
- possono comportare sanzioni penali o amministrative da parte delle Autorità giudiziarie e di Vigilanza competenti, perdite, mancati ricavi ovvero rischi reputazionali particolarmente rilevanti per Banca Mediolanum.

Ai fini della valutazione della pertinenza della Segnalazione Interna il Collegio Whistleblowing può avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o di altre Funzioni aziendali per i relativi profili di competenza, nel rispetto dei vincoli di riservatezza previsti dalla normativa.

Qualora possibile, il Collegio Whistleblowing informa il Segnalante in merito all'archiviazione della Segnalazione Interna ritenuta non pertinente.

5.1.4 INDAGINI E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Nel caso in cui la Segnalazione Interna sia stata giudicata pertinente (*supra*, n. 5.1.3.), il Collegio Whistleblowing avvia le indagini e le attività istruttorie volte ad accertare le Violazioni e gli eventuali profili di responsabilità del Segnalato. A tal fine, il Collegio Whistleblowing:

- può chiedere al Segnalante chiarimenti o integrazioni alla Segnalazione Interna, senza, tuttavia, poterlo obbligare;
- può attivare la Funzione Internal Audit per lo svolgimento delle indagini e designare eventuali ulteriori Incaricati Whistleblowing;
- può avvalersi del supporto di consulenti esterni;
- può avvalersi del supporto di altre strutture organizzative aziendali.

Il Collegio Whistleblowing, con il supporto dell'Unità Whistleblowing:

- a) assicura che le indagini e le attività istruttorie siano accurate e abbiano una durata ragionevole, anche tenuto conto del livello di gravità della Violazione oggetto della Segnalazione Interna; qualora possibile, il Collegio Whistleblowing fornisce al Segnalante un riscontro sul seguito dato o che si intende dare alla Segnalazione Interna entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione Interna o dalla presentazione della Segnalazione Interna;
- b) assicura che le informazioni raccolte nel corso delle indagini e delle attività istruttorie e i relativi esiti siano tracciati e conservati in conformità con quanto previsto al successivo n. 5.5 della presente Policy;
- c) fino alla conclusione delle indagini e delle attività istruttorie, assicura la massima riservatezza ad ogni livello sull'identità del Segnalante e del Segnalato, sul contenuto della Segnalazione Interna e sui fatti oggetto di indagine; tale obbligo si estende, altresì, a tutti i soggetti che a

qualsiasi titolo possono venire a conoscenza della Segnalazione Interna ai sensi della presente Policy.

5.1.5 ESITI DELLE INDAGINI E DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

All'esito delle indagini e delle attività istruttorie, l'Unità Whistleblowing raccoglie le evidenze fornite dalla Funzione Internal Audit e dagli altri soggetti eventualmente coinvolti e le sottopone alla valutazione del Collegio Whistleblowing.

Il Collegio Whistleblowing, con il supporto dell'Unità Whistleblowing, redige un report avente ad oggetto le valutazioni effettuate, l'iter delle attività istruttorie e delle indagini svolte e le prove raccolte, le conclusioni raggiunte e, se del caso, le raccomandazioni o gli interventi da adottare per superare le eventuali carenze e lacune emerse nei processi di Banca Mediolanum e prevenire ulteriori Violazioni (di seguito, "Report Whistleblowing").

Nel caso in cui sia accertata la Violazione, il Collegio Whistleblowing trasmette, nel rispetto del principio di riservatezza, l'esito delle indagini e delle attività istruttorie effettuate agli Organi di Amministrazione e Controllo di Banca Mediolanum, e alle eventuali strutture organizzative di Banca Mediolanum competenti, al fine di avviare le conseguenti iniziative (ad es. avvio di procedimenti disciplinari, ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o ad altre Autorità di settore).

Diversamente, qualora non sia accertata la Violazione, il Collegio Whistleblowing archivia la Segnalazione Interna.

In ogni caso, il Collegio Whistleblowing, con il supporto dell'Unità Whistleblowing, fornisce riscontro al Segnalante con riguardo agli esiti delle indagini e delle attività istruttorie nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5.1.6 SEGNALAZIONE 231/2001

Le Segnalazioni 231/2001 sono Segnalazioni Interne aventi ad oggetto la violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 adottato da Banca Mediolanum. Per tale ragione, salvo quanto espressamente previsto dal presente paragrafo, il processo di ricezione, valutazione e gestione delle Segnalazioni 231/2001 è il medesimo previsto per le Segnalazioni Interne.

L'Organismo di Vigilanza assicura l'applicazione del processo di gestione delle Segnalazioni 231/2001 e vigila sull'istruttoria delle Segnalazioni 231/2001.

Al fine di consentire l'esercizio di tali funzioni, il Collegio Whistleblowing fornisce all'Organismo di Vigilanza la seguente informativa sulle Segnalazioni 231/2001:

- a) a evento e indipendentemente dalla relativa pertinenza, con riguardo alle Segnalazioni Interne aventi ad oggetto la violazione del Modello 231;
- b) la relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema Interno di Segnalazione e sulle Segnalazioni Interne ricevute.

5.2 SEGNALAZIONE ESTERNA

Il d.lgs. 24/2023 prevede l'attivazione da parte dell'ANAC di un canale di segnalazione esterna, indipendente e autonomo per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni Esterne, nel rispetto del principio di riservatezza a tutela dei Segnalanti.

I Segnalanti, possono effettuare le Segnalazioni Esterne tramite il canale attivato dall'ANAC solo nelle seguenti circostanze:

- a) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna, che non ha avuto seguito;

- b) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla Segnalazione Interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la Segnalazione Interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le procedure per la presentazione e la gestione delle Segnalazioni Esterne sono disciplinate dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida adottate dall'ANAC.

Tali informazioni, sono pubblicate secondo modalità che ne assicurano la massima diffusione. In particolare, le informazioni sono pubblicate in modo visibile nei luoghi di lavoro, nonché in apposite sezioni della *intranet* aziendale e del sito *internet* di Banca Mediolanum.

5.3 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Dal momento in cui la Segnalazione Interna è ricevuta, i Segnalanti beneficiano delle misure di protezione previste dai paragrafi seguenti a condizione che:

- abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della Segnalazione Interna;
- le informazioni riguardino Segnalazioni Interne ritenute pertinenti ai sensi del n. 5.1.3. della presente Policy.

Le misure di protezione di cui alla presente Policy si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante (a titolo esemplificativo colleghi, ex-colleghi, collaboratori) e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) alle entità societarie del Segnalante o per le quali la stessa persona lavora, nonché alle entità che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In ogni caso, il Segnalante non è punibile se rivela o diffonde informazioni in merito a Violazioni coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c., o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali. Parimenti, il Segnalante non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione del Segnalato, purché, al momento della rivelazione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione Interna sia stata effettuata ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. 24/2023.

5.3.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La presente Policy ha l'obiettivo di incentivare la segnalazione delle Violazioni prevenendo il rischio di conseguenze pregiudizievoli per il Segnalante. A tal fine, l'identità del Segnalante e ogni altro fatto o informazione idonei a rivelarla non possono essere comunicati a persone diverse da coloro che, ai sensi della presente Policy, sono ammessi a ricevere, valutare e gestire la Segnalazione Interna ovvero a essere informati della Segnalazione Interna.

Tali soggetti:

- non possono rivelare a terzi l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità, se non con il consenso espresso del Segnalante;

- non possono utilizzare le Segnalazioni Interne oltre quanto necessario per darvi seguito.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata nell'ambito del procedimento disciplinare quando la contestazione dell'addebito disciplinare al Segnalato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione Interna. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione Interna e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione Interna potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso manifestato dal Segnalante.

5.3.2 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Banca Mediolanum tutela il Segnalante contro qualsiasi discriminazione, penalizzazione o comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna e che provoca o potrebbe provocare al Segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto (di seguito, "Ritorsione").

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerati Ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una Ritorsione può richiedere il risarcimento del danno e, in ogni caso, darne notizia all'ANAC, alla quale è attribuito il potere di effettuare i relativi accertamenti e di irrogare una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile, in conformità con gli artt. 19 e 21 d.lgs. 24/2023. A tal fine, il Segnalante è tenuto a fornire elementi di fatto precisi e concordanti, idonei a far presumere che la Ritorsione sia stata posta in essere in conseguenza della Segnalazione Interna. In tal caso, il soggetto a cui è imputata la Ritorsione deve provare che il relativo comportamento è motivato da ragioni estranee alla Segnalazione Interna.

Gli atti ritorsivi sono nulli; in particolare, il Segnalante che sia stato licenziato a causa della Segnalazione Interna ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro. In ogni caso, Banca

Mediolanum prevede l'applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti del soggetto responsabile di aver posto in essere una Ritorsione nei confronti del Segnalante in conseguenza della Segnalazione Interna.

5.3.3 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dalla presente Policy non si applicano:

- quando la Segnalazione Interna sia stata ritenuta non pertinente ai sensi del n. 5.1.3. della presente Policy;
- quando la segnalazione è stata effettuata con finalità esclusivamente emulative a danno del Segnalato;
- quando sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salva la limitazione di responsabilità di cui all'art. 20 del d.lgs. 24/2023;
- in tutte le ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del Sistema Interno di Segnalazione;
- in tutti gli altri casi in cui la presente Policy esclude espressamente l'applicazione delle misure di protezione.

Nelle ipotesi appena menzionate, Banca Mediolanum, il Segnalato e ogni altro soggetto interessato possono ricorrere a ogni forma di tutela dei propri diritti, compresa la denuncia, la querela e la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Banca Mediolanum può, altresì, adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari.

5.4 TUTELA DEL SEGNALATO

Fino alla conclusione delle indagini e delle attività istruttorie avviate in ragione della Segnalazione Interna, il Collegio Whistleblowing e gli Incaricati Whistleblowing tutelano l'identità del Segnalato, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Il Segnalato può essere sentito, anche su sua richiesta, in forma orale o mediante osservazioni scritte e documenti.

5.5 PROTEZIONE DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il trattamento dei dati personali relativi al processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni Interne è effettuato dal Collegio Whistleblowing con il supporto dell'Unità Whistleblowing e degli Incaricati Whistleblowing in qualità di persone autorizzate al trattamento, nonché da eventuali altri soggetti il cui intervento sia strettamente necessario per la gestione della Segnalazione Interna. Le persone autorizzate al trattamento forniscono idonee informazioni al Segnalante e al Segnalato.

La documentazione relativa alle Segnalazioni Interne, compresi i dettagli del Segnalante e del Segnalato, le dichiarazioni e ogni altro documento assunto nel corso delle indagini e il Report Whistleblowing (di seguito, "Documentazione Whistleblowing") è strettamente riservata.

La Documentazione Whistleblowing è archiviata, presso l'Unità Whistleblowing, in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti sulla classificazione e trattamento delle informazioni a cura del Collegio Whistleblowing e degli Incaricati Whistleblowing. La Documentazione Whistleblowing è accessibile solo ai dipendenti espressamente autorizzati. Per ogni eventuale necessità, la Documentazione Whistleblowing può essere resa disponibile a favore dell'Autorità Giudiziaria o delle Autorità di Vigilanza. Banca Mediolanum assicura la conservazione della Documentazione Whistleblowing nel rispetto della normativa vigente. In particolare, in conformità con l'art. 14 del

d.lgs. 24/2023, le Segnalazioni Interne e la Documentazione Whistleblowing sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione Interna e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di Segnalazione Interna. A tal fine, Banca Mediolanum ha adottato regole e meccanismi, anche automatizzati, di conservazione e cancellazione dei dati.

Banca Mediolanum assicura che, nel processo di ricezione e gestione di una Segnalazione Interna, non vengano acquisiti dati personali non utili per il trattamento della Segnalazione Interna e, se del caso, ne dispone l'immediata cancellazione.

Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del sistema di segnalazione interna avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione previsti dal Regolamento UE 2016/679. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento di obblighi di legge connessi alla gestione delle segnalazioni e alla prevenzione e repressione di illeciti. I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre i termini previsti dalla normativa applicabile e dalle procedure interne in materia di conservazione documentale. La Società adotta adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché la protezione contro accessi non autorizzati, perdita o trattamento illecito dei dati.

5.6 COMUNICAZIONI ANONIME

La presente Sezione disciplina la gestione delle comunicazioni anonime che non rientrano nel perimetro *whistleblowing*.

Trattasi di comunicazioni, pervenute in qualsiasi modalità, e indirizzate agli amministratori, ai sindaci, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai componenti del Collegio Whistleblowing, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al Direttore Generale e agli altri diretti riporti dell'Amministratore Delegato, al Direttore Commerciale e ai responsabili delle funzioni di controllo di Banca Mediolanum.

In quanto non rientranti nel perimetro *whistleblowing*, le comunicazioni anonime non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente Policy. Tali comunicazioni sono gestite dal Collegio Whistleblowing, con il supporto dell'Unità Whistleblowing, nel rispetto dei principi di riservatezza e proporzionalità, tenuto conto della materia trattata e dei soggetti coinvolti. A tal fine, i destinatari trasmettono tempestivamente tali comunicazioni anonime al Collegio Whistleblowing che le valuta, archiviandole ovvero avviando specifiche attività di verifica o istruttoria.

Le comunicazioni anonime sono debitamente registrate e la relativa documentazione è conservata presso gli archivi dell'Unità Whistleblowing, nel rispetto della normativa applicabile, con particolare riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Collegio Whistleblowing aggiorna gli organi sociali in merito alle comunicazioni anonime con frequenza almeno annuale in occasione della reportistica periodica.

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I paragrafi seguenti identificano i principali riferimenti normativi e regolamentari in tema di whistleblowing utilizzati per la stesura della presente Policy.

6.1 NORMATIVA ESTERNA

Normativa, iniziative e accordi internazionali e comunitari:

- Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento GDPR (Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- Linee Guida EBA (EBA/GL/2021/05 del 2 luglio 2021) - Progetto di orientamenti sulla governance interna.

Normativa nazionale:

- Decreto Legislativo n. 24/2023 e relativo Allegato 1;
- Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e modificate con delibera n. 479 del 26 novembre 2025, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, c.d. T.U.B.);
- Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. T.U.F.);
- Decreto Legislativo n. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Decreto Legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo);
- Banca d'Italia, "Disposizioni di vigilanza per le banche" - Circolare n. 285/2013;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 101/2018);
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

6.2 NORMATIVA INTERNA

- Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001;
- Progetto di Governo Societario;
- Ordinamento dei Servizi di Banca Mediolanum;

- Linee guida e principi base di coordinamento di Gruppo tra Organi e Funzioni di Controllo;
- Regolamento della Direzione Risorse Umane;
- Regolamento della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso;
- Policy di Internal Auditing del Gruppo Mediolanum;
- Policy di gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Mediolanum;
- Policy di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e dei dipendenti di Banca Mediolanum;
- Policy in materia di diversità e inclusione del Gruppo Mediolanum;
- Policy in materia di Esternalizzazioni;
- Codice di Condotta di Gruppo.